

LE MASSIME DELLA CASSAZIONE
PER IL TERMINE DI DECADENZA DELLA DENUNCIA PER I VIZI (art. 1945 c. c.)

VENDITA

Vendita
in genere

VENDITA - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - Termini e condizioni dell'azione - Decadenza dalla garanzia - Denuncia dei vizi - "dies a quo" - Esatta conoscenza del vizio - Necessità - Conseguenze - Identificazione del vizio solo all'esito di accertamento tecnico in sede giudiziale - Configurabilità - Fattispecie

Cass. civ. Sez. II, 16 marzo 2011, n. 6169

Il termine di decadenza previsto [dall'art. 1495 cod. civ.](#) per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa. Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale. (Nella specie, l'azione di garanzia aveva ad oggetto la fornitura di fondi per calzature). (Rigetta, App. Ancona, 31/05/2004)

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 6 maggio 2005, n. 9515

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta, stabilito [dall'art. 1495 c.c.](#), decorre soltanto dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva, oltre che della loro esistenza, anche della loro consistenza. Ne consegue che quando una scoperta dei vizi, che avvenga per gradi ed in tempi successivi, si riverberi sulla loro entità, ai fini della verifica della tempestività della denuncia, occorre fare riferimento al momento in cui tale scoperta si sia completata con la conoscenza di essa.

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 30 agosto 2000, n. 11452

Il termine per la denuncia dei vizi della cosa venduta, decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorchè il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (Nella specie la S.C. in applicazione del principio su riportato, ha affermato che, nella vendita di animali, il termine per la denuncia dei vizi decorreva non dalla consegna dei capi, ma solo quando il morbo che li aveva colpiti si era manifestato con sintomi inequivocabili).

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 23 maggio 2000, n. 6735

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi [dell'art. 1495 c.c.](#) decorre solo dal momento dell'acquisita oggettiva conoscenza dei vizi e nel caso che a tal fine si proceda ad accertamento tecnico preventivo dal momento della comunicazione della cancelleria del relativo esito.

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 8 maggio 1998, n. 4657

Il principio di diritto secondo cui il "dies a quo" del termine di decadenza fissato dal combinato disposto degli [art. 1495 comma 1 e 1497 c.c.](#) per la denuncia coincide con l'acquisizione, da parte dell'acquirente, della certezza della mancanza della qualità promessa, è principio posto a garanzia dell'acquirente, poichè questi non può decadere dall'azione di garanzia se non quando, certo della difformità abbia inutilmente fatto decorrere il termine fissato dalla legge. Tale principio va inoltre coordinato con altra "ratio" della norma, costituita dall'esigenza di mettere il venditore in condizione di verificare la veridicità di quanto denunciato dal compratore, al fine di porvi eventuale rimedio. Sicchè la denuncia può essere validamente operata anche quando si abbiano, in base ad un primo esame della "res vendita" fondati dubbi sulla mancanza della qualità promessa, senza che sia necessaria la certezza della fondatezza di tali dubbi. Infatti l'interesse del venditore alla verifica sarà stato ancor più tutelato, essendo egli messo in condizione di rendersi conto già sollecitamente dell'esistenza della denunciata difformità ed all'occorrenza rimediarsi.

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 28 novembre 1997, n. 12011

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi [dell'art. 1495 c.c.](#), pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 8 luglio 1995, n. 7541

Il termine di decadenza previsto [dall'art. 1495 c.c.](#) per l'azione di garanzia dei vizi della cosa venduta decorre dalla effettiva scoperta dei vizi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa (e non dalla data in cui i vizi avrebbero potuto essere astrattamente conosciuti) e che, conseguentemente, quando i vizi sono stati appresi dal compratore con la necessaria certezza solo attraverso la relazione di un consulente nominato dal giudice in un accertamento tecnico preventivo, non può farsi coincidere automaticamente con la data di deposito della relazione, della quale non può presumersi che le parti abbiano avuto notizia prima della comunicazione della cancelleria.

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 30 gennaio 1995, n. 1082

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, va considerato: che solo per il "vizio apparente", che a quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il dies a quo decorre dal giorno del ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, il termine decorre dal momento della "scoperta", la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato "certezza" (e non semplice sospetto) che il vizio sussista; e che, nella compravendita di merce fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza della denuncia dei vizi (nella specie: acidità del vino), è quello in cui l'acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti.

VENDITA

Garanzia per i vizi della cosa venduta
(termine e condizione)

Cass. civ. Sez. II, 14 febbraio 1994, n. 1458

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi [dell'art. 1495 c.c.](#), pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già alla sua individuazione causale, decorre tuttavia solo dal momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva dell'esistenza del vizio con la conseguenza che ove la sua scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si completa la relativa scoperta, e, quindi, nel caso di macchinario dal complesso funzionamento, che necessita di un periodo di rodaggio, il dies a quo per la decorrenza del termine dell'art. 1495, prima parte c.c. deve individuarsi nel momento in cui la fase di rodaggio sia completata.